



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
- Provincia di Chieti

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

Seduta del 08-09-2014 N. 34

COPIA

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 12:12, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risulta:

CONSIGLIERI		Presenti - Assenti
1.	BABORO KATJA	P
2.	SECCIA FRANCESCO	P
3.	GENOBILE ARIANNA	P
4.	DI GIOVANNI GERRY	P
5.	BUSSOLA CARMEN	P
6.	PETRONGOLO MASSIMILIANO	P
7.	LACANALE MARCELLA	P
8.	PIZZICA FABIO	P
9.	ESPOSITO LUCA	P
10.	MARINUCCI NANDO	A
11.	FIORAVANTI SILVANO	P
12.	D'ANGELOSANTE GIANCARLO	A
13.	PETRONGOLO ALICE	P

Riconosciuto il numero degli intervenuti la KATJA BABORO, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CRISTIANA SABATINI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve illustrazione del Sindaco-Presidente, che elenca le nuove aliquote della TASI; chiede ai Consiglieri se vi sono interventi in merito;

Non essendovi interventi in merito da parte dei Consiglieri comunali, preso atto della proposta in oggetto di seguito riportata;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);

c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;

- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di questo organo in data odierna;

Considerato che il gettito TASI ad aliquota base, quantificato dallo Stato per questo Ente per l'anno 2014, è pari ad € 169.539,82, sicché di tale somma è decurtata la quota del fondo di solidarietà nazionale spettante a questo Ente;

Ritenuto, quindi, ai fini della formazione del progetto del bilancio di previsione 2014, di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'art.1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

N	Fattispecie	Aliquota
1	Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate comprese le aree fabbricabili	0,0 per cento
2	Unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo (categorie da A1 ad A11, esclusa categoria A10)	0,2 per cento
3	Pertinenze dell'abitazione principale nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7	0,2 per cento
4	Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché unità immobiliari di proprietà ATER adibite ad abitazione principale degli assegnatari	0,2 per cento
5	Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio purché il coniuge assegnatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e vi abbia la dimora abituale (categorie da A1 ad A11, esclusa A10 e pertinenze nella misura di una unità per ogni categoria C2 C6 e C7)	0,2 per cento
6	Unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (categorie da A1 ad A11 escluso A10)	0,2 per cento
7	Immobili a disposizione ad uso abitativo (categorie da A1 ad A11 escluso A10) diversi da quelli di cui al n. 2	0,1 per cento
8	Immobili a disposizione di categoria C2 C6 e C7 diversi da quelli di cui al n. 3	0,1 per cento

Ritenuto, inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore, di stabilire la misura percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore nel 30%, mentre la restante parte (70%) è dovuta dal possessore;

Stimato in presunti € 224.938,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, sulla base della vigente normativa in materia di TASI e fatto salvo quanto verrà stabilito nel Regolamento per la disciplina del tributo da questo organo, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

1. servizi demografici;
2. servizio di polizia locale;
3. viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
4. illuminazione pubblica;
5. servizi di protezione civile;
6. parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
7. servizi di derattizzazione;
8. servizi cimiteriali;
9. servizi manutentivi immobili comunali;
10. attività culturali e manifestazioni.

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dal seguente prospetto riepilogativo:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizi demografici	€ 36.781,00
2	Servizio di polizia locale	€ 67.077,96
3	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 100.617,97
4	Illuminazione pubblica	€ 153.889,12
5	Servizi di protezione civile	€ 0,00
6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 49.186,08
7	Servizi di derattizzazione	€ 2.745,00
8	Servizi cimiteriali	€ 1.100,00
9	Servizi manutentivi immobili comunali	€ 5.364,00
10	Attività culturali e manifestazioni	€ 6.000,00
TOTALE		€ 422.761,13

Ritenuto di provvedere in merito, nel senso che l'applicazione alle basi imponibili delle aliquote TASI che saranno deliberate per l'anno 2014 assicuri a questo Ente un gettito stimato di € 224.938,00, sufficiente alla copertura dei costi in misura del 53%, tenuto conto che la copertura integrale del costo complessivo dei servizi indivisibili, per il corrente esercizio finanziario, verrà assicurata da ulteriori risorse in entrata del redigendo bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per

l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della votazione palese, accertato e proclamato dal sig. Presidente:

Consiglieri presenti: n. 11 – votanti: n. 09 – voti favorevoli: n. 09 –

voti contrari // - astenuti: n. 02 (Fioravanti Silvano e Petrongolo Alice);

DELIBERA

- 1) Approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

N	Fattispecie	Aliquota
1	Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate comprese le aree fabbricabili	0,0 per cento
2	Unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo (categorie da A1 ad A11, esclusa categoria A10)	0,2 per cento
3	Pertinenze dell'abitazione principale nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7	0,2 per cento
4	Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché unità immobiliari di proprietà ATER adibite ad abitazione principale degli assegnatari	0,2 per cento
5	Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio purché il coniuge assegnatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e vi abbia la dimora abituale (categorie da A1 ad A11, esclusa A10 e pertinenze nella misura di una unità per ogni categoria C2 C6 e C7)	0,2 per cento
6	Unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (categorie da A1 ad A11 escluso A10)	0,2 per cento
7	Immobili a disposizione ad uso abitativo (categorie da A1 ad A11 escluso A10) diversi da quelli di cui al n. 2	0,1 per cento
8	Immobili a disposizione di categoria C2 C6 e C7 diversi da quelli di cui al n. 3	0,1 per cento

- 2) Stabilire, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore, la misura percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore nel 30%, mentre la restante parte (70%) è dovuta dal possessore, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro.
- 3) Dare atto, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore per periodi di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, che la TASI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 4) Dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16.
- 5) Stimare in € 224.938,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, dando atto che il gettito atteso assicuri a questo Ente la copertura dei costi in misura del 53%, tenuto conto che la copertura integrale del costo complessivo dei servizi indivisibili, per il corrente esercizio finanziario, verrà assicurata da ulteriori risorse in entrata del redigendo bilancio di previsione.
- 6) Stabilire in € 422.761,13 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizi demografici	€ 36.781,00
2	Servizio di polizia locale	€ 67.077,96
3	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 100.617,97
4	Illuminazione pubblica	€ 153.889,12
5	Servizi di protezione civile	€ 0,00
6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 49.186,08
7	Servizi di derattizzazione	€ 2.745,00
8	Servizi cimiteriali	€ 1.100,00
9	Servizi manutentivi immobili comunali	€ 5.364,00
10	Attività culturali e manifestazioni	€ 6.000,00
TOTALE		€ 422.761,13

- 7) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

- 8) Pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Successivamente, il Consiglio Comunale, vista l'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, resi dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, e con l'astensione di n. 2 Consiglieri (Fioravanti Silvano e Petrongolo Alice)

DELIBERA

- 9) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Si esprime parere Favorevole di **Regolarita' tecnica**,
ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000

Data: 05-09-2014

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. FERNANDO DE MATTHEIS

Si esprime parere Favorevole di **Regolarita' contabile**,
ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000

Data: 05-09-2014

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. FERNANDO DE MATTHEIS

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to KATJA BABORO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CRISTIANA SABATINI

Prot. n. 553 del 08-09-2014

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, da oggi e per quindici (15) giorni consecutivi. La stessa, inoltre viene comunicata in apposito elenco al capogruppo, (art. 125 T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CRISTIANA SABATINI

Spazio per l'autentica

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

- E' divenuta esecutiva il giorno di adozione della deliberazione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile il 08-09-2014;

Torrevecchia Teatina, lì 09-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CRISTIANA SABATINI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO